



COMUNE DI LEI

Provincia di Nuoro

Piazza Kennedy 1 - 08010 LEI (NU) – C.F. 00154860910 – C.C.P. 12049086

☎ 0785 40805 – Fax 40703

SERVIZIO AFFARI GENERALI

REGOLAMENTO D'USO PASCOLI COMUNALI

Art.1

Il presente regolamento detta le disposizioni per l'uso dei terreni comunali adibiti a pascolo .

Art.2

A tutti i proprietari di bestiame residenti nel Comune di Lei è consentito di usufruire dei pascoli comunali denominati "Su Comunale, S'Ingresu , S'Ispiga Murina e Sas Arulas .

Art.3

I pascoli denominati Su Comunale , S'Ingresu e S'Ispiga Murina saranno assegnati alla generalità dei richiedenti.

Il terreno denominato "Sas Arulas" sarà assegnato agli allevatori locali nel pieno rispetto della normativa di legge in vigore al momento dell'assegnazione, salvaguardando in ogni caso ai medesimi il diritto di usufruire in aggiunta dei pascoli degli altri terreni comunali.

Art.4

Coloro che intendono usufruire dei pascoli di cui al 1° comma dell'art.3 dovranno presentare istanza di bestiame da introdurre nel pascolo e documento, con regolare quietanza il pagamento del canone pascolo dell'annata precedente .

Chi intendesse usufruire del pascolo nel terreno denominato " Sas Arulas " dovrà partecipare all'asta pubblica da tenersi a cadenza quinquennale. Di detto pascolo potrà usufruire una sola persona.

Art.5

Il canone annuo da pagarsi per ciascun capo di bestiame, sarà calcolato annualmente con apposito atto della Giunta Municipale.

Art.6

Il valore dei capi di bestiame sarà attribuito comparandolo alla pecore come segue :

Vacca o Toro, e cavallo n. 6 ovini

Asino uguale due ovini

Suino n.3 ovini, capra n.2 ovini

Fino all'età di 1 anno i vitelli saranno considerati $\frac{1}{2}$ di capo bovino.

Gli ovini, i caprini ed i suini, fino all'età di 6 mesi saranno considerati $\frac{1}{2}$ di capo ovino.

Art.7

Il pagamento del canone avrà luogo, in una unica soluzione, entro il 31 ottobre di ciascun anno mediante versamento nella tesoreria- comunale / Banco di Sardegna.

Art.8

L'ammissione al pascolo deve intendersi effettuata per l'intero anno pascolativo, per cui chiunque avrà introdotto il bestiame per un solo giorno, dovrà pagare la quota per l'intero anno.

Art.9

Il periodo di riferimento relativo all'usufrutto dei pascoli comunali da parte degli aventi diritto decorre dal 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Art.10

Nei terreni di cui al 1° comma dell'art. 3 è vietato introdurre il bestiame nei periodi de " S'Isghiu" che sono annualmente stabiliti da un'apposita commissione di pastori .

Art. 11

I contravventori saranno puniti con una sanzione amministrativa da €26,00 a €. 260,00 salvo restando l'azione penale.

Art.I2

La bolletta di pascolo dovrà essere esibita ad ogni richiesta degli agenti delle forze dell'ordine, delle guardie forestali e degli agenti della polizia locale e di qualunque altra incaricato dell' amministrazione comunale.

Art.13

E' vietato introdurre al pascolo bestiame appartenente a proprietari non residenti nel comune di Lei neanche sotto forma di soccida.

Art. 14

Chiunque sarà colto col suo bestiame al pascolo senza regolare autorizzazione, ferme restando le disposizioni di cui agli art. 843 e 925 del C.C. e fatta salva l'adozione di misure di spettanza dell'autorità giudiziaria (pascolo abusivo), sarà punito con una sanzione amministrativa di cui al precedente art. 11.

Art.15

Chiunque sarà colto, anche se munito di bolletta, a pascolare con un numero di capi superiore a quelli denunciati avrà l'obbligo di pagare, per detti capi, una quota doppia di quella prevista dal canone.

Art.16

Nei casi di epizozie e altre malattie epidemiche, il pascolo sarà chiuso alle bestie infette senza che il proprietario possa ottenere il risarcimento e riduzione della quota per il mancato uso del pascolo

Art.17

E' severamente vietato atterrare o danneggiare le piante esistenti nei terreni comunali.

Art.18

E' severamente vietato introdurre il bestiame nelle aree che saranno recintate, dove il comune avrà effettuato il taglio della legna .

Art.19

E' severamente proibito introdurre, in qualunque periodo, il bestiame nell'area recintata di pertinenza del locale di proprietà comunale in regione "Zuncos"

Art.20

Per quanto non contemplato nel presente Regolamento, si fa riferimento alle leggi, ai regolamenti ed alle disposizioni emanate in materia di polizia forestale.

Art.21

Il presente Regolamento entrerà in vigore ai sensi di legge.